GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 21 NOVEMBRE — NUM. 276

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Gli onorevoli signori Senatori sono pregati d'intervenire sabato 23 di questo mese, alle ore 3 pom., nella sala delle Conferenze del Senato per la nomina delle Deputazioni incaricate di ricevere lunedì 25 le LL. MM. ed i RR. Principi in occasione della solenne apertura del Parlamento.

Il Vicepresidente: M. TABARRINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

La seduta Reale per l'inaugurazione della quarta Sessione della XVI Legislatura del Parlamento avrà luogo il 25 corrente, alle ore 11 ant. nella grand'aula del palazzo di Montecitorio.

Si notifica agli onorevoli signori Senatori e Deputati che dagli Uffici di Questura del Senato e della Camera dei Deputati saranno loro distribuiti, secondo il consueto, i biglietti d'ingresso nell'aula del palazzo di Montecitorio, nella quale sarà inaugurata da S. M. il Re la quarta Sessione della XVI Legislatura.

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. *nell'udienza del 28 ottobre 1889 sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 6,500, da inscriversi nello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1889-90 ad un nuovo capitolo col numero 131* bis. « Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso le Intendenze di finanza. »

SIRE,

Esauriti presso le Intendenze di finanza i vecchi registri dei conti correnti delle spese fisse fu necessario provvedere senza indugio alla rinnovazione dei medesimi, mediante trascrizione delle molte partite ancora in vigore sui nuovi modelli stabiliti in seguito alle prescrizioni del Regolamento di contabilità generale 4 maggio 1885.

Trattandosi di un lavoro considerevole ed urgente si ritenne opportuno disporre, che venisse eseguito anche in via straordinaria.

Devesi ora procedere al pagamento dei compensi, liquidati nella somma di lire 6,500, a favore dei funzionari, cui il lavoro stesso fu affidato; mentre non esiste nello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio in corso alcun fondo al riguardo,

Per provvedere all'occorrenza il Consiglio dei Ministri ravvisò la convenienza di far ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste e prelevare dal medesimo la suindicata somma di lire 6,500, da inscriversi nel bilancio predetto ad un nuovo capitolo col N. 131 *bis*. e colla denominazione. « *Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso le Intendenze di finanza.* »

A tale effetto il riferente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione stessa.

Il Numero 6485 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 3,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889 90, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 147,500 rimane disponibile la somma di L. 2,852,500;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, è autorizzata una 7a prelevazione nella somma di lire seimila cinquecento (L. 6,500) da inscriversi ad un nuovo capitolo col N. 131 *bis* e colla denominazione « Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso le Intendenze di Finanza » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6486 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, n. 5133;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento di paga di lire 240 annue stabilito dal Regio decreto 15 dicembre 1887, n. 5133 è anche concesso ai militari del corpo RR. equipaggi appartenenti alla categoria musicanti e trombettieri, i quali si arruolano volontariamente, vengono riammessi in servizio, fanno passaggio dalla ferma di anni 4 a quella di anni 6, oppure contraggono la rafferma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà applicato per gli arruolamenti volontari, le riammissioni in servizio, i passaggi di ferma e le rafferme che ebbero luogo in detta categoria, a partire dal 1° gennaio 1888.

Art. 3.

È pure accordato il suddetto aumento di paga ai musicanti e trombettieri che, contando più di 4 anni di servizio, avevano ancora da compiere al 1° ottobre 1889, almeno due anni di ferma.

Art. 4.

I musicanti e trombettieri avranno diritto, come gli altri militari del corpo RR. equipaggi, ad un secondo aumento di paga di lire 240, quando contraggano una ferma di 2 o 4 anni dopo spirata quella per la quale abbiano ottenuto il primo aumento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6487 (Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Belvedere Spinello per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Rocca di Neto e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3a);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Belvedere Spinello dista dal comune di Rocca di Neto sedici chilometri e che le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale

Ritenuto che il comune di Belvedere Spinello ha 93 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Belvedere Spinello è separato dalla Sezione elettorale di Rocca di Neto ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del primo Collegio di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6488** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Camerata Picena per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Falconara Marittima e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Camerata Picena dista 8 chilometri dal comune di Falconara Marittima e che le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale;

Ritenuto che il comune di Camerata Picena ha 92 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Camerata Picena è separato dalla Sezione elettorale di Falconara Marittima ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del Collegio di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 18 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 2 agosto 1886, col quale il sig. Francesco Bezzo lascia al parroco di Calliano, provincia di Alessandria, i suoi libri e lire mille, per la istituzione di una piccola libreria a vantaggio dei suoi comparrocchiani;

Veduta l'istanza a Noi rivolta dal detto parroco onde essere autorizzato ad accettare il lascito del sig. Bezzo, ed ottenere l'erezione del lascito stesso in ente morale e l'approvazione d'un progetto di Statuto da lui compilato;

Veduta la legge 5 giugno 1850 sulla capacità giuridica dei Corpi morali;

Considerando che la poca entità del lascito impedisce di erigerlo in persona giuridica, non essendo esso sufficiente a dare esistenza sicura e perenne ad una biblioteca e a provvedere al servizio della medesima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il parroco di Calliano, provincia d'Alessandria, quale rappresentante la parrocchia alla quale è preposto, è autorizzato ad accettare il lascito disposto dal sig. Francesco Bezzo a beneficio de' suoi comparrocchiani e ad amministrare il lascito stesso sotto la sorveglianza del Consiglio comunale, a' sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 30 marzo 1889, colla quale la Deputazione amministratrice della Biblioteca Fardelliana di Trapani chiede che questa sia eretta in Corpo morale ed autorizzata ad accettare il lascito fattole dal cav. Giovanni Battista Fardella di Torrearsa, pronipote del tenente generale Fardella, fondatore della Biblioteca stessa;

Veduto il testamento segreto del 21 marzo 1881, nel quale è contenuto il detto lascito;

Veduto lo schema di statuto per l'amministrazione del nuovo Ente, compilato dalla Deputazione predetta ed approvato dal Consiglio comunale di Trapani e da quello della provincia;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Biblioteca Fardelliana di Trapani è eretta in Corpo morale ed autorizzata ad accettare il lascito in suo favore disposto dal cav. Giovanni Battista Fardella di Torrearsa, con testamento del 21 marzo 1881.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico per l'amministrazione di detta Biblioteca annesso al presente decreto e firmato

d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *della Biblioteca Fardelliana.*

CAPITOLO I.

Rappresentanza ed amministrazione.

Art. 1.

Il governo, l'amministrazione, la disciplina interna della Biblioteca sono affidate ad una Deputazione composta di quattro membri, oltre il sindaco *pro-tempore*, presidente, che saranno nominati nel mese di decembre d'ogni anno, due dalla Giunta provinciale amministrativa e due dalla Giunta comunale.

I deputati durano in carica due anni e potranno essere rieletti.

Si rinnovano in ogni anno per metà, e il primo anno deciderà la sorte per coloro che devono essere sostituiti.

Art. 2.

Comporranno la Deputazione:

il sindaco, presidente;

un vice presidente;

due deputati al reggimento interno;

un deputato, cassiere.

Le cariche suddette saranno conferite, dalla Deputazione a maggioranza assoluta di voti nella prima riunione.

Art. 3.

I fondi che costituiscono il patrimonio della Biblioteca sono:

1° dalla provincia per annua dotazione in	L.	3500,20
2° dal municipio per la medesima dotazione in	»	2705,50
3° dal legato Fardella in ogni anno, in	»	633,27
Totale	L.	6838,97

Art. 4.

La Deputazione è responsabile dell'amministrazione:

a) redigerà in ogni anno il bilancio preventivo e manderà il conto consuntivo per essere approvato dal Prefetto in Consiglio di Prefettura;

b) provvederà inoltre al buon andamento dell'Istituto con regolamento speciale.

Art. 5.

Il presidente rappresenta la Deputazione in giudizio.

I deputati al reggimento interno, alternandosi, cureranno il buon andamento della Biblioteca, avranno la sorveglianza sugli impiegati, proporranno l'orario e tutto ciò che crederanno necessario per il miglioramento dell' Istituto.

Il deputato cassiere riscuoterà le rendite di qualunque natura, pagherà i mandati a firma del presidente o del deputato di turno al reggimento interno.

CAPITOLO II.

Impiegati e nomina degli stessi

Art 6.

La biblioteca avrà i seguenti impiegati:

1 bibliotecario che ne sarà il capo collo stipendio di lire 1800;

1 vice bibliotecario collo stipendio di lire 1275;

1 distributore custode collo stipendio di lire 800.

Art. 7.

Il posto di bibliotecario in caso di vacanza sarà provveduto a concorso.

Il concorso sarà per titoli e per esperimento.

Potrà esservi ammesso chiunque abbia almeno l'età di trenta anni compiuti.

Il concorso verserà sulla lingua e letteratura greca, latina e italiana nonchè sulla bibliografia.

Art. 8.

Il posto di vice-bibliotecario in caso di vacanza sarà provveduto a concorso.

Il concorso verserà sulla lingua italiana, francese ed inglese e sulla bibliografia.

Art. 9.

Il distributore custode sarà nominato dalla Deputazione, dovrà essere persona proba e onesta e saper leggere e scrivere correttamente.

Art. 10.

Gli impiegati suddetti non potranno esercitare altro ufficio.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Dopo l'approvazione del presente statuto, concorrendo speciali considerazioni, è data facoltà per una prima ed unica volta alla Commissione amministrativa instituita per l'art. 1 dello statuto, di completare il personale della biblioteca, facendo eccezione alle norme stabilite con gli art. 7 ed 8 dello statuto stesso.

Visto d'ordine di S. M.
P. BOSELLI.

Il Numero **MMMDXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 6 novembre 1885, col quale il signor Francesco Bottini istituisce erede una opera di beneficenza allo scopo di mantenere un laureando nativo di Parma, in qualche centro d'istruzione e di perfezionamento;

Veduta l'istanza presentata il 26 ottobre 1888 dal signor sindaco di Parma, in base all'art. 84 della legge comunale e provinciale allora vigente, per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità del signor Francesco Bottini e l'erezione di questa in Ente morale;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il Regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Parma è autorizzato ad accettare l'eredità del signor Francesco Bottini colle condizioni e collo scopo indicato nel testamento.

L'eredità stessa è eretta in Ente morale da amministrarsi dal comune predetto mediante uno statuto, che sarà da noi approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDXXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento segreto del 19 agosto 184?, col quale il conte Luigi Vandone della Castellana, istituisce undici posti di studio nel Real Collegio Carlo Alberto, annesso alla R. Università di Torino, da conferirsi per concorsi a giovani di Vigevano, in mancanza di questi a Lomellini, e in mancanza anche di questi ultimi, a giovani nati e domiciliati nelle antiche provincie soggette al Re di Sardegna;

Veduti i RR. decreti 26 luglio 1856, n. 1739 e 3 luglio 1873, n. DCCXIII (Serie 2ª, parte supplementare);

Veduto il progetto di statuto presentato alla nostra approvazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico della fondazione Vandone di Vigevano, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

I RR. decreti 26 luglio 1856, n. 1739 e 3 luglio 1873, n. DCCXIII sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO *della fondazione Vandone.*

Art. 1.

È approvata l'erezione degli undici posti gratuiti nel collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie, fondati dal conte Luigi Vandone della Castellana col suo testamento segreto del 19 agosto 1842 aperto con atto del 28 marzo 1853, rogato Cotta Morandini a favore dei giovani designati dal testatore.

Art. 2.

Al fine di meglio assicurare l'esecuzione della volontà del testatore è istituita nella città di Vigevano un'Amministrazione speciale per la Fondazione *Vandone* di 5 membri, composta:

a) di un presidente nominato dal Ministero sopra una terna proposta dal Municipio ed approvata dal Consiglio scolastico provinciale;

b) del sindaco di Vigevano;

c) del Preside del Regio Liceo;

d) di due consiglieri comunali nominati dal Consiglio provinciale scolastico sopra terna proposta dal Consiglio comunale;

I membri ad *a* e *d* saranno eletti per un triennio, nella seduta di autunno del Consiglio comunale: entreranno in carica al 1° gennaio successivo; dopo la prima elezione scadrà il consigliere che sarà indicato dalla sorte, nel secondo anno l'altro consigliere nel terzo il presidente.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità. Essi sono rieleggibili.

Il segretario civico di Vigevano, è segretario dell'Amministrazione, ed i redditi della Fondazione si verseranno nella Cassa civica, dalla quale sono pagati i relativi mandati.

Gli archivi dell'Amministrazione sono tenuti nel palazzo civico di Vigevano.

Art. 3.

Il capitale patrimoniale della fondazione che è ora salito a lire 162500 (centosessantaduemila cinquecento) in cedole del Debito pubblico intestate alla Fondazione è destinato a mantenere nel R. Collegio Carlo Alberto o delle Provincie n. 11 (undici) posti a lire 80 mensili, quando ciò sia compatibile colle rendite della Fondazione.

Nel caso avesse a cessare il R. Liceo di Vigevano, i posti suddetti ritorneranno N. 7 e compatibilmente alle rendite N. 8, saranno però riattivate le 3 borse liceali state istituite con R. decreto 3 luglio 1873 per facilitare il conseguimento dei posti universitari suddetti.

I risparmi che saranno fatti andranno per tre quarti in aumento del capitale mediante impiego in cedole del Debito pubblico, intestate alla fondazione, non minori dell'annua rendita di lire 20 caduna e per un quarto nell'assegno dei premi agli studenti più distinti fra quelli che godono del beneficio dei posti sovraccennati.

Il fondo che va in aumento del capitale della fondazione man mano che produrrà interesse sufficiente, sarà destinato all'erezione di altri posti gratuiti nel R. Collegio Carlo Alberto e sempre secondo le condizioni stabilite dal testatore.

Art. 4.

I posti gratuiti di cui sovra, verranno conferiti mediante esame di concorso, secondo le condizioni prescritte dalle tavole testamentarie; i concorsi saranno tre. Il 1° per i giovani di Vigevano, il 2° per i Lomellini, il 3° per tutti gli altri giovani appartenenti alle antiche provincie, tanto continentali che insulari, che formavano gli Stati di Sua Maestà l'Augusto Re di Sardegna.

A tale effetto al 1° maggio d'ogni anno l'Amministrazione del Collegio Carlo Alberto presso la R. Università di Torino, notificherà al Consiglio d'Amministrazione della fondazione in Vigevano il numero dei posti che saranno per rendersi vacanti col cessare dell'anno scolastico, e il Consiglio d'Amministrazione disporrà perchè entro il mese di luglio abbia luogo l'esame per il primo concorso a favore dei giovani di Vigevano, nel mese di agosto seguirà per quello a favore dei giovani del circondario di Lomellina, per aggiudicare loro quei posti che dopo il primo concorso fossero rimasti disponibili e nel mese di ottobre un terzo concorso a favore dei giovani appartenenti alle antiche provincie, per quei posti che ancora fossero rimasti.

Per essere ammessi all'esame dovranno gli aspiranti produrre le loro domande giustificate dai certificati degli studii precorsi, dagli atti autentici di nascita dell'aspirante e suoi genitori, dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco, visionato dall'agente delle tasse.

L'esame sarà dato da 3 insegnanti, due dei quali almeno scelti fra gli insegnanti delle scuole classiche secondarie di Vigevano, da designarsi ogni anno dal Consiglio provinciale scolastico, Presidenza o commissione d'esame, il presidente del Consiglio d'amministrazione e della Fondazione *Vandone* senza voto, od il preside del R. Liceo.

L'esame sarà scritto ed orale: quello scritto consisterà in una composizione latina ed un'altra italiana su tema da destinarsi dalla Commissione esaminatrice, quello orale si aggirerà su tutte le materie dell'insegnamento liceale

Tali esami scritti ed orali si eseguiranno in giorni differenti da destinarsi dalla Commissione.

Terminato l'esame orale, nel giorno immediatamente successivo la Commissione pronunzierà il suo giudizio anche sull'esame scritto, il quale giudizio sarà senz'altro trasmesso al signor presidente del Consiglio d'amministrazione con tutto l'incartamento relativo.

Contro tale giudizio e provvedimenti del Consiglio d'amministrazione non vi è luogo ad appello, salvo ricorso al Governo secondo le norme comuni per annullamento a causa di violazione di legge o di regolamento, o dello statuto della fondazione.

Prima però dell'aggiudicazione dei posti che sarà pubblicata e comunicata agl'interessati entro la seconda quindicina di ottobre, ciascun concorrente indistintamente dovrà produrre il certificato di licenza liceale od altro equivalente.

L'amministrazione della fondazione *Vandoni* corrisponderà mensualmente a titolo di pensione ordinaria alla Cassa del R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti nel Collegio delle provincie lire 80 (ottanta) mensili per ciascuno degli alunni provvisti d'uno degli anzidetti posti gratuiti.

Art. 5.

Le attribuzioni dell'amministrazione *Vandone* come sovra composta, sono di tenere la gestione del capitale o delle rendite della fondazione, di rappresentare questa in ogni azione si giudiziale che stragiudiziale, e di compiere tutti quegli atti che secondo le intenzioni del testatore possono conferire alla maggiore prosperità della medesima.

Dovrà pure produrre in fine d'anno al Consiglio comunale una relazione dettagliata di tutto l'operato dell'amministrazione.

Art. 6.

Prima del novembre di ogni anno l'amministrazione, fa il bilancio attivo e passivo della fondazione per l'anno successivo.

Nel primo trimestre di ogni anno essa chiude il conto dell'anno precedente.

Tanto il bilancio preventivo che il resoconto debbono sempre ottenere la definitiva approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. Boselli.

Il Numero **MMMDXXVI** *(Serie 3ª, parte supplentare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, N. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto del 4 aprile 1889, N. MMMCCXC (serie 3ª parte supplementare);

Visti i risultati dell'ispezione eseguita sulla Cassa di risparmio di Pergola nei giorni 8, 9 e 10 agosto 1889;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Pergola è sciolto.

Il ragioniere Francesco Rosa ne assumerà l'amministrazione con le funzioni di Regio Commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che il comune di Naro, in provincia di Girgenti, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Naro, in provincia di Girgenti.

Il Prefetto della provincia di Girgenti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1889.

Per il Ministro: Miraglia.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti, o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, è fortemente sospetto di essere stato invaso dalla fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Varapodio, in provincia di Reggio Calabria.

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 novembre 1889.

Per il Ministro: Miraglia.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:***

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 4 novembre 1889:

Norcia Corrado, tenente fanteria milizia territoriale 313 battaglione Siracusa, trasferito nel corpo sanitario della milizia territoriale col grado di tenente medico ed assegnato alla 12ª compagnia di sanità.

Cecchini Massimo, sottotenente medico id. distretto Orvieto, promosso tenente medico 9ª compagnia di sanità.

I sottoindicati cittadini, laureati in medicina e chirurgia, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti medici nel corpo sanitario della milizia territoriale, coll'assegnazione per ciascuno indicata.

Franceschi Giuseppe, domiciliato a Bologna, 6 compagnia di sanità.

Santucci Paolo, id. a San Giorgio La Montagna (Benevento), 10 id.

Bruschini Ernesto, id. Napoli, 10 id.

Parascandalo Carlo, id Napoli, 213 battaglione Ave'lino.

Fileti Felice, id. Palermo, 12 compagnia di sanità.

Carini Carmelo, già furiere residente a Trapani, nominato sottotenente contabile di milizia territoriale ed assegnato alla 12 compagnia sussistenza (Palermo).

Con R. decreto del 4 novembre 1889:

Leo cav. Giacomo, farmacista capo di 2ª classe ospedale militare Napoli, promosso farmacista capo di 1ª classe continuando nella medesima carica.

Pigozzo Felice, farmacista di 1ª classe, ospedale succursale Cagliari, id. id. di 2ª classe, e destinato ospedale militare Alessandria.

Franciosini Guido, id. id. ospedale Roma, id id di 2ª classe, continuando nella medesima carica.

Nasi Pietro, id. id. id. Brescia, id. id. di 2ª classe, e destinato ospedale militare Milano.

Pellizzari Coriolano, id. di 2ª classe, id. Padova, id. farmacista di 1ª classe, continuando nella medesima carica.

Menechello Giovanni, id. id. id. Messina, id. id. di 1ª classe, e destinato ospedale militare Milano.

De Paoli Antonio, id. id. ospedale succursale Mantova, id. id. di 1ª classe, id. ospedale succursale Caserta.

Ferraro Annibale, id. di 3ª classe, ospedale militare Palermo, id. id. di 2ª classe, continuando nella medesima carica.

Baroni Edoardo, id. id. farmacia centrale militare, id. id di 2ª classe, id. id.

Cavagnari Antonio, id. id. infermeria presidiaria Pavia, id. id di 2ª classe e destinato all'ospedale militare Firenze.

Con R. decreto del 7 novembre 1889:

Torazzi Leopoldo, ragioniere geom. principale 3ª classe, genio militare posto a disposizione del Ministero marina con R. decreto 4 ottobre 1889, revocato e considerato come non avvenuto il suddetto R. decreto e contemporaneamente destinato direzione genio Roma e comandato comando superiore genio pei lavori della R. marina.

MINISTERO DELLA GUERRA

Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1860. — (Direzione generale leve e truppa). — 15 novembre.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento, questo Ministero determina che col giorno 15 del prossimo venturo dicembre facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª e di 2ª categoria della classe 1860, fatta eccezione per quelli appartenenti alla cavalleria, ai carabinieri Reali ed alle compagnie operai d'artiglieria.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'appendice in data 5 novembre 1885.

Il Ministro: E. BERTOLÈ VIALE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e del genio degli uomini della classe 1863 di cavalleria. — (Direzione generale leve e truppa). — 15 novembre.

Questo Ministero determina che col giorno 15 dicembre p. v. gli uomini in congedo illimitato della classe 1863 di cavalleria sieno trasferiti effettivi ai reggimenti d'artiglieria e del genio [illegible] le norme seguenti:

I militari di cui si tratta, ad eccezione di quelli appartenenti ai distretti sotto indicati, dovranno essere trasferiti ai reggimenti d'artiglieria da campagna, ai reggimenti d'artiglieria a cavallo, od ai reggimenti del genio secondo che il distretto al quale appartengono fornisce uomini del treno all'uno o all'altro dei detti corpi in base alle tabelle 7, 8 ed 11 annesse all'*Atto* 203 del 1888.

I militari dei distretti d'Ivrea, Pinerolo, Mondovì, Cuneo, Belluno, Padova, Udine e Vicenza saranno trasferiti al reggimento d'artiglieria da montagna ed assegnati alle brigate del Piemonte se appartenenti ai primi quattro distretti, od alla brigata nel Veneto se appartenenti agli altri quattro distretti.

I militari così definitivamente trasferiti conserveranno gli obblighi di servizio che prima avevano, e per conseguenza dopo il nono anno del loro obbligo saranno passati alla milizia territoriale con gli altri militari della stessa classe dell'arma di cavalleria per cura dei reggimenti d'artiglieria e genio, ed in seguito agli ordini che a quel tempo emanerà il Ministero.

I detti trasferimenti avranno luogo con le consuete norme per i passaggi di corpo, ma la variazione matricolare sarà la seguente:

« Tale nel . . . . . (reggimento artiglieria e genio) conservando gli obblighi di servizio dell'arma di cavalleria ».

I comandanti dei distretti faranno ritirare per mezzo dei sindaci i fogli di congedo dei militari trasferiti ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed a quello da montagna, e li restituiranno loro dopo di avervi apposto non solo l'indicazione del reggimento d'artiglieria al quale sono stati trasferiti, ma anche quella della città in cui ha sede il reggimento stesso o la brigata, secondo quanto è detto al penultimo capoverso del N. 1 dell'*Atto* N. 203 del 1888

Compiuti i trasferimenti i comandanti dei reggimenti d'artiglieria e genio trasmetteranno al Ministero, non più tardi del 15 gennaio 1890, un elenco numerico dei militari trasferiti nel rispettivo reggimento coll'indicazione del distretto e del reggimento di cavalleria dal quale provengono.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE

MINISTERO DELLA GUERRA

Equipaggiamenti. — *Cassa scrittoio, cassetta scrittoio per i quartieri generali e cavalletto di sostegno (con tavola di disegni).* — 12 novembre.

Sono state apportate alcune modificazioni alle casse scrittoio e alle cassette scrittoio per i quartieri generali, ed al cavalletto di sostegno per casse scrittoio.

Tali oggetti hanno la forma e le dimensioni quali risultano dagli uniti disegni.

La cassa scrittoio è costruita in legno di pioppo, coi lati lunghi, rinforzati da regoli di legno noce. Gli spigoli delle testate sono inoltre rivestiti di ferro in lamiera. La cassa è fasciata da due bandelle di ferro fornite di quattro cerniere e due linguette. Uno sportello posto anteriormente alla cassa, sostenuto da due catenelle a maglie piatte, serve a chiuderla ed a renderla utilizzabile quale scrittoio quando è aperta.

Internamente ha un doppio fondo, a due scompartimenti, fornito di sportello che si apre dal basso in alto, e quattro scompartimenti sovrastanti.

Nello scompartimento di destra, del doppio fondo, è collocata una cassetta di latta a tre divisioni longitudinali. Due maglie di cuoio doppie, fissate alle testate, servono al trasporto a mano della cassa.

La cassa scrittoio è di legno pioppo; il solo sportello ha le testate di legno di noce; gli spigoli dei fianchi sono rinforzati da ferro in lamiera. Lo sportello è fermato sul davanti dalla cassetta da due cerniere le di cui bandelle si prolungano per tutta la larghezza di esso e del fondo della cassetta; lo sportello che si chiude poi mediante serratura e linguetta [illegible] pro-lunga ed avvolge le altre tre facce della cassetta stessa. Superior

mente è fornito di maniglia di cuoio naturale doppia, e internamente è divisa in due scompartimenti da una assicella di legno pioppo; lo scompartimento superiore è poi diviso in due minori da un tramezzo di legno noce.

In quello di destra è collocato una cassetta di latta a quattro scompartimenti con entro tre piccole scatolette di latta con coperchio.

La parte inferiore dell'assicella di pioppo delle due divisioni principali è rivestita di latta sulla quale è saldata una custodia, pure di latta, divisa in tre scompartimenti.

Nello scompartimento inferiore della cassetta, internamente alle due testate, sono fissate due borse con coperchio, di pelle di montone conciata al naturale.

Il cavalletto di sostegno è di legno pioppo ed è costituito da due telai formati ciascuno da due montanti e due traverse; uno dei telai entra nell'altro e tutti e due sono tenuti insieme per mezzo di due chiavardette con dado e rosetta collocate a metà circa dei montanti.

Una catenella di ferro fissata alla traversa superiore del telaio esterno va ed agganciarsi alla traversa superiore del telaio interno e serve a tenere convenientemente aperto il cavalletto.

Le traverse superiori del telaio sono fornite di staffa di ferro e di un rialzo di legno di riporto fissato con viti.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno apportate le seguenti varianti:

II	104	Casse scrittoio per i quartieri generali	N°	20,00	Variante
»	105	Cassette scrittoio per i quartieri generali	»	15,00	Id.
»	109	Cavalletti di sostegno per casse-scrittoio da quartieri generali . . .	»	5,50	Id.

Il Sottosegretario di Stato: CORVETTO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicato.

Il Ministero della Guerra, per facilitare ai proprietari la vendita dei cavalli puro sangue, occorrenti alla scuola di cavalleria, ha stabilito, che la Commissione incaricata della scelta dei medesimi, possa comprare anche cavalli interi.

In pari tempo rende noto, che le proposte di vendita, dirette al Ministero della Guerra — Direzione generale di fanteria e cavalleria, divisione cavalleria — (sezione 2ª), saranno accettate a tutto il 30 novembre, e che la Commissione suddetta si recherà a Pisa il 7 dicembre p. v.

MINISTERO DELLA GUERRA

DECISIONI DI MASSIMA.

84.

Addebiti per guasti al casermaggio. — Sul riassunto trimestrale della contabilità interna le somme che dalle casse dei corpi vengono pagate a titolo di risarcimenti di danni al casermaggio vanno integralmente inscritte alla col 30 (*Conti particolari*).

A questa colonna dovrà pertanto essere passato, dalla col. 20, l'importo degli addebiti fatti agli uomini di truppa per tale titolo, facendo l'operazione di passaggio al termine del trimestre nel modo indicato dal § 98 dell'istruzione sull'amministrazione del corredo (*Div. cont. corpi*).

85.

Trasporti di materiale delle sussistenze militari. — A complemento della precedente decisione di massima n. 19 (*Dispensa 17ª*), il Ministero dichiara che la spedizione di derrate e vettovaglie dai magazzini delle sussistenze militari ai corpi e il rinvio dei recipienti vuoti da questi a quelli debbono essere fatti o per ferrovia — a pagamento diretto per i magazzini, in porto assegnato per i corpi — oppure per via dell'impresa trasporti, secondo che l'entità delle spedizioni e le circostanze di servizio consiglino l'uno o l'altro mezzo (*Div. sussistenze*).

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

Trasferimento di privativa industriale.

Con scrittura privata stipulata il 18 giugno 1889 dal sig. Friederich Becker, notaio a Francoforte sul Meno, e registrato in Roma il 22 dello stesso mese al Reg. 42, n 13821, il signor *Rademann Otto*, domiciliato a Forbach in Germania, ha ceduto e trasferito alla *Ditta Deines et Neffen*, con sede a Hanau in Germania, tutti i diritti spettantigli sulla privativa industriale al medesimo rilasciata in Italia con attestato 24 luglio 1888, vol. 46, n. 351 a partire dal 31 marzo 1888, e prolungato per un altro anno con attestato 23 luglio 1889, vol. 50, n. 141, per un trovato designato col titolo: « Procédé de fabrication de pastilles d'acide carbolique. »

Il relativo atto di trasferimento è stato presentato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero nel giorno 25 giugno 1889, ed ivi registrato per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Roma, li 18 novembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 749062 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 70 al nome di Di Lorenzo Stefano, Salvatore e *Francesco-Paolo* fu Antonino, minori, sotto la tutela di Rocco De Majo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Lorenzo Stefano, Salvatore e *Francesca-Paola* fu Antonino, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 725285 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 80, al nome di Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e *Vittorio* fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Pasero Antonio, domiciliati a Burisco (Torino), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e *Spirito-Vittorio* fu Giovanni ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 799980 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 20 al nome di Di Martino Serafina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà del'a madre Anna Domenica Pio, domiciliata in Villa Ripa (Teramo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Francesco Serafina fu Francesco, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 10 luglio 1887, n. 4717 (Serie 3ª), col quale vennero approvati l'organico del personale addetto all'Amministrazione delle dogane del Regno, e la divisione di esso in due distinte categorie;

Visti gli articoli 60 e seguenti del regolamento sul personale medesimo, approvato con R. decreto 17 novembre 1887, n. 5073 (Serie 3ª);

Visto il ministeriale decreto 10 febbraio 1889, n. 17972-1357, divisione III, che compendia le istruzioni per gli esami di ammissione e di promozione nelle due categorie del personale appartenente all'Amministrazione suddetta;

Determina quanto segue:

Art. 1.

È aperto il concorso a numero 150 posti di ufficiali alle scritture di ultima classe nell'Amministrazione delle dogane, collo stipendio annuo di lire 1600.

Gli esami scritti avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei giorni 13 e 14 gennaio 1890.

Art. 2.

Gli aspiranti, i quali intendono di esservi ammessi, dovranno presentare domanda, o direttamente alla Direzione generale delle gabelle, od all'Intendenza di finanza della provincia, nella quale sono domiciliati, non più tardi del giorno 10 dicembre p. v. indicando con precisione nella domanda medesima il loro domicilio.

Le istanze, le quali pervenissero, per qualsiasi motivo, o direttamente alla Direzione generale, od alle Intendenze, dopo il detto giorno 10 dicembre p. v., saranno respinte.

Non si assume alcuna responsabilità per il ritardo, e per le conseguenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte sopra carta bollata da una lira, intieramente di mano degli aspiranti, e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo di servizio dell'Amministrazione finanziaria, oppure dal Pretore del mandamento, ove gli aspiranti hanno domicilio, od anche dalle autorità comunali.

L'istanza servirà di saggio per la calligrafia degli aspiranti, e se ne terrà conto nell'esame

Art. 4.

Nell'istanza il postulante dovrà dichiarare esplicitamente di essere pronto a raggiungere quella qualunque residenza che la Direzione generale delle gabelle crederà di assegnargli, se risulterà vincitore del concorso.

Nel caso di rifiuto l'Amministrazione revocherà senz'altro la di lui nomina, e l'esame sostenuto e superato s'intenderà come non avvenuto; e quindi non darà titolo a nomina successiva,

Art. 5.

Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° Atto di nascita, da cui dovrà risultare che l'aspirante ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 30;

2° Attestato di licenza di un R. Liceo o di un R. Istituto tecnico oppure pareggiati ai governativi. Quando si tratti di Istituto o Liceo pareggiato, ciò dovrà risultare da dichiarazione, che dovrà allegarsi, della Prefettura della provincia, o del provveditore agli studi. Quando tale pareggiamento non risulti dagli atti prodotti l'istanza sarà licenziata, perchè il Ministero non intende di fare alcuna ricerca nell'interesse dei concorrenti.

Non saranno ammessi titoli equipollenti di alcuna specie e di alcuna scuola. Se l'aspirante al concorso intendesse di presentare, in luogo degli anzidetti attestati di licenza, documenti e diplomi di studi superiori, i primi dovranno essere vere e proprie attestazioni di corso compiuto, rilasciate dalle autorità scolastiche competenti, non bastando all'uopo i semplici certificati e libretti di iscrizioni ai corsi universitari o ad altri Istituti ufficialmente riconosciuti superiori ai Licei ed Istituti tecnici; e quanto ai secondi, cioè ai diplomi, dovranno essere o in originale od in copia legalizzata regolarmente;

3° Certificati:

a) di cittadinanza italiana;

b) di buona condotta di data non anteriore ad un mese (entrambi rilasciati dall'autorità comunale).

c) di sana e robusta costituzione, nel quale certificato dovrà essere detto espressamente che il candidato non ha alcuna fisica imperfezione o deformità; e sarà debitamente legalizzato dall'autorità comunale.

4° Fede di specchietto della competente autorità giudiziaria, di data parimente non anteriore ad un mese.

Art. 6.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare allo Stato, lo farà risultare da documenti.

Art. 7.

La sede dell'esame verrà per tutti assegnata dal Ministero, che terrà conto possibilmente del luogo, ove ciascun candidato ha il suo domicilio.

Art. 8.

Coloro che a giudizio di una Commissione centrale, residente in Roma, avranno superato l'esame scritto, saranno ammessi all'esame orale, da sostenersi dinanzi alla suddetta Commissione centrale, nei giorni che verranno poi indicati.

Art. 9.

Nelle prove scritte i candidati avranno cura che gli elaborati relativi sieno in carattere chiaro e nitido, tenendo ben presente che la predetta Commissione centrale non prenderà in esame gli elaborati che fossero scritti in modo indecente, confuso ed inintelligibile. Questi verranno senz'altro annullati.

Art. 10.

Gli esami scritti ed orali verranno dati sul programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

L'esito favorevole di entrambi gli esami non dà diritto al candidato di essere nominato immediatamente. La nomina avrà luogo in base della tabella di graduazione dei vincitori del concorso, e mano mano che se ne presenterà il bisogno per il servizio.

Roma, il 7 novembre 1889.

Pel Ministro
CASTORINA

2

PROGRAMMA *degli esami scritti ed orali per l'ammissione ai posti di ufficiali alle scritture di ultima classe nell'Amministrazione delle dogane.*

PARTE I.

Coltura generale.

Principali fatti della storia universale dalle grandi scoperte del secolo XV in poi.

Formazione dei moderni Stati d'Europa e d'America.

Storia politica d'Italia dalla caduta dell'Impero romano occidentale, con particolare riguardo ai fatti trascorsi dal 1815 al 1870.

Storia letteraria d'Italia dal secolo decimoterzo ai giorni nostri.

PARTE II.

Lingue straniere.

Breve composizione scritta in Francese.

Esperimento orale, parimente in lingua francese: lettura e breve dialogo col candidato.

PARTE III.

Diritto positivo e contabilità di Stato.

Diritto civile. — Partizione e fonti del diritto civile.

Persone fisiche e persone giuridiche.

Distinzione delle cose.

Proprietà, sue restrizioni e modificazioni. Modi di acquisto della proprietà.

Possesso e azioni possessorie.

Obbligazioni e modo di garantire le obbligazioni.

Contratti: particolarmente dei contratti di vendita e permuta, di locazione e conduzione.

Quasi-contratti, delitti e quasi-delitti.

Interpretazione e applicazione delle leggi.

Diritto commerciale. — Commercio e commercianti. Doveri e diritti speciali dei commercianti.

Contratti commerciali. Vendita, affari differenziali e riporto.

Società e associazioni commerciali: costituzione e forma delle società commerciali: società cooperative.

Cambiale e assegno bancario.

Prestito, deposito, conto corrente.

Contratto di trasporto.

Navi e navigazione.

Contratti di noleggio e cambio marittimo.

Polizza di carico.

Diritto pubblico e contabilità di Stato. — Statuto fondamentale del Regno.

Lo Stato e i pubblici poteri.

Ordinamento amministrativo dello Stato: principii fondamentali e gerarchia.

Consiglio di Stato e Corte dei conti.

Amministrazione delle finanze e autorità finanziarie.

Disposizioni principali della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

PARTE IV.

Economia politica e finanziaria.

La produzione della ricchezza e i suoi fattori.

Circolazione della ricchezza: in particolare del commercio nazionale e internazionale, del credito e delle banche, della moneta e dei suoi surrogati.

Ripartizione della ricchezza: rendita, interesse, profitto, salario; partecipazione al profitto dell'impresa; cooperazione.

Entrate e spese pubbliche.

Classificazione delle pubbliche entrate.

Le tasse e le imposte.

Classificazione delle imposte: paragone fra le imposte dirette e le indirette, e ripartizione speciale delle imposte indirette.

Privative fiscali.

Tasse di fabbricazione e di consumo.

Diritti di confine: loro importanza fiscale ed economica.

Tariffe generali e differenziali. Trattati di commercio e di navigazione.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Visti gli articoli 107, 108, 109 del regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, approvato col Regio decreto 10 dicembre stesso anno.

Vista la tabella approvata con R. decreto 2 giugno 1889:

Sentito il signor Procuratore Generale del Re;

Decreta:

Art. 1. E' aperto un concorso a n. 10 posti di alunni gratuiti attualmente vacanti nelle cancellerie giudiziarie del distretto di questa Corte di appello, e precisamente:

Posti N. 1 alla Cancelleria della Corte di cassazione.
» 1 » della Corte d'appello.
» 3 » del Tribunale civile di Palermo.
» 1 » » di Girgenti.
» 2 » » di Trapani.
» 1 » della Pretura Palazzo Reale-Palermo.
» 1 » » Monte Pietà.

Art. 2. Gli aspiranti dovranno presentare la loro domande in carta da bollo da centesimi 60 al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione dimorano, per l'ammissione all'esame, non più tardi del 10 dell'entrante dicembre, facendone deposito in cancelleria.

Art 3. Alla istanza saranno uniti i documenti legali che comprovino:

1. Che l'aspirante ha compiuto l'età d'anni 18 e non superi trenta;

2. Che è cittadino del Regno;

3. Che è di sana costituzione;

4. Che non è stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali, per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia o frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione;

5. Che non è in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;

6. Che non è in istato d'interdizione o inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;

7. Che ha conseguito la licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

Art. 4. L'esame di quelli che saranno ammessi avrà luogo presso i rispettivi Tribunali del distretto nei giorni 27 e 28 del prossimo mese di dicembre; e verserà nel primo giorno sulla composizione italiana e sull'aritmetica; nel secondo giorno sulla procedura civile e penale, sulle leggi di ordinamento giudiziario, e regolamenti, relativi, giusta il prescritto degli articoli 107, n. 9 e 109 del regolamento sovra citato.

Si avverte:

a) Che nel deliberare sul merito degli elaborati si terrà conto dell'ortografia e calligrafia.

b) Non potersi concorrere per un ufficio o residenza determinata, dovendo la nomina farsi, in vista dell'importanza degli uffici, nell'ordine della classificazione degli aspiranti che hanno riportata l'approvazione.

Dalla residenza della Corte d'appello di Palermo addì 15 novembre 1889.

Il Primo Presidente: NUNZIANTE.

Visto: *Il Procuratore Generale del Re*: BUSSOLA.

Il Cancelliere: F. FOSCHINI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 20 *novembre 1889.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 776, 1
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 57
Vento a mezzodì . . . . . Nor quasi calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 13°, 0, minimo = 2°, 5.

Li 20 novembre 1889.

Europa pressione sempre anticiclonica intorno Centro, relativamente bassa Nord Est, Baviera, Austria 781; Arcangelo 757.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Nord, salito altrove; nebbie Nord e Marche, brinate gelate Nord Centro. Stamani: cielo generalmente sereno; venti settentrionali deboli freschi fuorchè Nord; barometro 778Nord; 776 Cagliari, Palermo, Bari, 775 Siracusa, Lecce. Mare mosso agitato costa Adriatica ionica.

Probabilità: venti deboli freschi settentrionali; cielo sereno; brinate qualche gelata Nord Centro.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 19. — Il governatore della Florida comunicò al segretario di Stato, Blaine, i reclami delle autorità di Keywest contro la condotta del console di Spagna e di altri agenti che cercano persuadere gli operai cubani a lasciare questa città. Il governatore domanda che Blaine ordini un'inchiesta e che, se i reclami risultassero giustificati, chieda alla Spagna il richiamo del console spagnuolo.

POLA, 19. — Il principe Enrico di Prussia è partito stamane per Corfù a bordo dell'avviso *Irene*.

Le navi austro-ungariche fecero le salve d'uso.

FIRENZE, 20. — Il Consiglio superiore della Banca nazionale ha deliberato di aumentare, da domani, lo sconto delle cambiali e gli interessi sulle anticipazioni dell'uno per cento.

GENOVA, 20. — Nello scontro di Rapallo il treno merci era fermo in stazione ed il treno passeggeri entrò nello stesso binario in causa di un falso scambio.

La guardia eccentrica incaricata del servizio è sparita.

Il treno viaggiava con una cassa valori scortata da due guardie di pubblica sicurezza.

Una guardia rimase uccisa; l'altra è incolume. Il capo-conduttore Redaelli rimase gravemente ferito.

Si dice vi siano alcuni altri feriti leggermente.

Fu aperta un'inchiesta.

La circolazione è ristabilita.

MASSAUA, 19. — Il Degiasmac Sejum, generale di Menelik ha avuto all'Asmara due abboccamenti col generale Baldissera e quindi è ripartito alla volta di Adua.

RIO-JANEIRO, 19. — Il visconte Ouro Preto, presidente dell'ultimo Gabinetto imperiale, s' imbarcò oggi per l'Europa.

RIO-JANEIRO, 20. — Un manifesto del Governo provvisorio al popolo brasiliano constata l'abolizione della monarchia.

Promette l'ordine, la libertà, il rispetto dei diritti individuali ed il mantenimento dei funzionari pubblici.

Annunzia la soppressione del Senato e del Consiglio di Stato e lo scioglimento della Camera.

Conferma tutti gli impegni assunti dal Governo imperiale e assicura che saranno adempiuti tutti gli oneri del Debito pubblico e tutte le obbligazioni legalmente contratte.

RIO-JANEIRO, 20. — Josè do Patrocinio, arrestato ieri, è consigliere municipale della città, oratore distinto e direttore del giornale *Cidade do Rio*. Già repubblicano, era divenuto un caldo partigiano della Principessa ereditaria.

NEW-YORK, 20. — L'Imperatore Don Pedro alla notificazione fattagli della proclamazione della Repubblica rispose testualmente così: « Dopo aver preso conoscenza dell' indirizzo in data 17 novembre decisi d' inchinarmi dinanzi alle circostanze e partire per l'Europa con tutta la mia famiglia. Dopo avere lasciato il paese che amo e a cui mi forzai di dare prove d'affetto e di devozione durante mezzo secolo, manterrò sempre sentimenti benevoli per il Brasile e farò voti per la sua prosperità ».

Il re di Portogallo offerse a Don Pedro il suo palazzo a Lisbona.

Tutti i generali, magistrati e numerosi funzionanti civili e militari aderirono al nuovo governo.

BRUXELLES, 19. — La conferenza internazionale antischiavista tenne oggi la sua seconda seduta.

Alcuni delegati esposero le vedute generali dei loro governi ed altri presentarono documenti concernenti i lavori dell'assemblea.

La conferenza regolò l'ordine delle sue deliberazioni e nominò una Commissione coll'incarico di esaminare le misure da prendersi nei luoghi dove si fa la tratta degli schiavi.

Domani la conferenza terrà la terza seduta.

LISBONA, 20. — Un dispaccio da Mozambico, in data del 17 corr. reca le seguenti notizie:

« Il sultano Maccangire, potente capo della costa orientale del lago Nyassa, accettò l'alta sovranità del Portogallo.

« Parecchi capi dei Makololo si recarono a Quilimare per ricevervi bandiere portoghesi.

« Il maggiore Serpa Pinto, che fa studi per una ferrovia nell'Alto Chiro, fu attaccato l'8 novembre dai Makololo, che egli completamente sconfisse ».

Dispacci dalla Guinea e da Loanda constatano egualmente i progressi che fa la colonizzazione portoghese nell'Africa occidentale.

COSTANTINOPOLI, 19. — Il sultano ha con Iradè di oggi concessa l'amnistia agli insorti di Candia.

BERLINO, 20. — Il Comitato di soccorso ad Emin pascià ricevette dispacci che annunziano l'arrivo a Lamu di lettere di Peters contenenti notizie fino al 5 ottobre.

La spedizione era allora a Korkoro.

Tutti i membri godevano buona salute

Le voci del massacro della spedizione perdono quindi una grande parte della loro probabilità.

BERLINO, 20. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* torna a parlare della sottoscrizione delle obbligazioni ferroviarie italiane. Dice che l'emissione ebbe veramente un successo tale da doversi chiamare notevolissimo, avuto riguardo alla situazione attuale del mercato monetario, e che vi contribuirono la Germania e l'Olanda, oltre l'Italia. Circa 280,000 obbligazioni furono sottoscritte, sicchè le sottoscrizioni dovranno essere ridotte. Tale risultato raggiunto dall'Italia nel campo finanziario è soddisfacentissimo, specialmente perchè ottenuto, secondo asserzioni attendibili; senza la partecipazione della speculazione e basato sulla fiducia che il mercato dei valori accorda al governo italiano.

LONDRA, 20. — Lo sciopero degli operai fornari è considerato come terminato. Quello degli impiegati degli omnibus e del tramways è aggiornato.

Le trattative continuano fra gli operai scaricatori e la direzione dei *docks*.

MONACO DI BAVIERA, 20. — *Camera* — Si votano all'unanimità, dopo una breve discussione senza importanza, le spese militari per l'esercizio 1889-90, le quali ascendono a 50,709,696 marchi.

VENEZIA, 20. — Lo czarevitch è arrivato in strettissimo incognito e resterà a bordo della nave ancorata nel bacino di San Marco.

Il personaggio arrivato ieri non era il barone d'Uxkull, ma il barone di Meyendorff, consigliere dell'ambasciata russa a Roma.

BUDAPEST, 20 — *Camera dei deputati*. — Si continuò la discussione del bilancio.

Il ministro delle finanze dichiarò che l'Ungheria sopporta ora pesi più gravi con maggiore facilità che per il passato. Soggiunge che il ristabilimento del pareggio nel bilancio potrebbe essere aggiornato da sfavorevoli incidenti, ma soltanto per poco tempo. Dichiarò di essere partigiano dell'unione non soltanto politica, ma anche economica coll'Austria, finchè gl'interessi dell'Ungheria vi trovano soddisfazione, poichè l'Ungheria può resistere nell'attuale lotta economica degli Stati d'Europa, soltanto in base al vigente stato di cose.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 novembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1a grida	1 luglio 89	—	—		— —	95 50 95 60		— —	per f. corrente
RENDITA 5 0[0 2a »	—	—	—	95 40	95 40			— —	
detta 3 0[0 1a grida	1 ottobre 89	—	—		— —			60 —	
detta 3 0[0 2a »	»	—	—		— —			96 25	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			— —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			100 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1a Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			453 —	
» 4 0[0 2a, 3a, 4a, 5a e 6a Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	450	— —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			— —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			690 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			590 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			590 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1785 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1080 —	
» » Generale	»	500	250		— —	515 15 1[2 19 22 22 1[2		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			720 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			90 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			478 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			468 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			590 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			430 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1133 1135 1136		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1035 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1470 1475		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	250		— —	301 303		— —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	524 25 28 30 33 34		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			202 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			75 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			— »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			438 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			203 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Med. a dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

19 novembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 250
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 93 110
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . » 59 812
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 58 520

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 32 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	101 12 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 10
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1889.

Rendita 5 0[0	95 —
» 3 0[0	62 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prestito Rothschild 5 0[0	100 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	464 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	505 —
Az. Ferr. Meridionali	705 —
» » Mediterranee	598 —
» » » (certificati provv.)	588 —
» Banca Nazionale	1775 —
» » Romana	1090 —
» » Generale	550 —
Az. Banca di Roma	720 —
» » Tiberina	115 —
» » Ind. e Comm.	490 —
» » » » (certif. provv.)	480 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	610 —
» » » Meridion.	440 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	1060 —
» » Acqua Marcia	1515 —
» » per condotte di acqua	308 —
» » Generale per la Illuminazione	72 —
» » Immobiliare	585 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	258 —
» » Tramway Omnib.	208 —
» » Fondiar. Italiana	80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	260 —
» » Navigazione Generale Italiana	415 —
» » Metallurgica Italiana	500 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	95 —
» » » Vita	245 —
» » Ferroviarie	300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	485 —
» Soc. Immob. 4 0[0	205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*